

Il presente procedimento nasce, su impulso della Procura Federale, dalle indagini svolte in altro procedimento disciplinare avviato nei confronti della UDAS Pallavolo Cerignola ASD – e



successivamente archiviato – per il presunto mancato pagamento del premio di compensazione dovuto dal citato sodalizio alla SSD Manzoni Sport a seguito dello svincolo e del successivo tesseramento per la stagione 2024/2025 dell'atleta F. R..

Nel rivendicare il proprio diritto al premio, la SSD Manzoni Sport aveva infatti prodotto un contratto di lavoro sottoscritto dal tesserato F. R., per la precedente stagione 2023/2024, non in qualità di atleta bensì di tecnico, dichiarando che tale contratto era stato depositato unitamente agli altri contratti, indicando erroneamente per il tesserato F. R. la matricola da atleta in luogo di quella da tecnico.

Tale errore aveva comportato l'insussistenza di qualsivoglia diritto a percepire il premio di compensazione per lo svincolo ed il successivo tesseramento del tesserato F. R. con altro sodalizio, risultando l'atleta aver sottoscritto un contratto di lavoro con il sodalizio di provenienza.

Quando poi la SSD Manzoni Sport aveva chiarito che il vincolo contrattuale per la stagione 2023/2024 riguardava l'attività di tecnico/istruttore e non quella di atleta e che pertanto gli emolumenti corrisposti nell'anno al tesserato F. R. riguardavano le prestazioni svolte come tecnico, l'Ufficio Tesseramento aveva provveduto a rivedere la posizione dell'atleta, accertando il diritto delle SSD Manzoni Sport a percepire il premio di compensazione e quantificando lo stesso in € 6.000,00.

Il mancato pagamento di tale premio nei termini regolamentari aveva portato la SSD Manzoni Sport a denunciare l'inadempienza della UDAS Cerignola alla Procura Federale la quale aveva pertanto avviato le indagini necessarie ad accertare l'illecito disciplinare.

Nel corso delle stesse però erano emerse alcune anomalie che avevano indotto la Procura a disporre l'audizione del tesserato F. R. il quale, in tale sede, negava di aver sottoscritto qualsivoglia contratto con la SSD Manzoni Sport e dichiarava che i compensi percepiti nel corso della stagione riguardavano l'attività di atleta; riconosceva di aver svolto anche attività di tecnico, se pur per pochi giorni, e che la firma apposta sull'ultima pagina del contratto appariva simile alla sua.

Alla luce di tali dichiarazioni, la Procura – ritenendo legittimo il rifiuto da parte della Udas Cerignola di corrispondere il premio di compensazione in quanto non dovuto - comunicava il proprio intendimento di archiviazione e, previa condivisione da parte della Procura Generale dello Sport, archiviava il procedimento e contestualmente avviava nuove indagini per l'accertamento di eventuali illeciti imputabili alla SSD Manzoni Sport. All'esito di tali indagini, acquisito il fascicolo del procedimento archiviato ed ascoltati il tesserato F. R. ed il legale rappresentante del sodalizio sig. Agostino Paradies, la Procura comunicava agli odierni incolpati la conclusione delle indagini e la propria intenzione di deferirli entrambi dinanzi a questo Tribunale ritenendo raggiunta la prova della loro colpevolezza.



Perveniva successivamente una memoria a firma dell'Avv. Manuela Magistro la quale, nell'interesse di entrambi i prevenuti, contestava le argomentazioni della Procura sottolineando come il tesserato F. R. avesse di fatto riconosciuta come sua la firma apposta in calce al contratto de quo ed ammesso di aver svolto per la SSD Manzoni anche l'attività di tecnico; evidenziava poi che il contratto stesso era stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore della normativa sul premio di compensazione e che pertanto non aveva senso configurare un illecito finalizzato all'elusione di una norma che ancora non esisteva. Tali difese però non venivano condivise dalla Procura e pertanto la stessa formalizzava il deferimento degli incolpati dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza dell'11 febbraio 2026, da tenersi in modalità videoconferenza.

Nelle more, perveniva un'ulteriore memoria a firma dello stesso legale nella quale, sulla base delle eccezioni e deduzioni già formulate alla Procura all'esito della conclusione delle indagini, si evidenziava la nullità e l'infondatezza del deferimento, nonché l'assoluta mancanza di prove in ordine ai fatti oggetto di contestazione.

All'udienza fissata compariva per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità di entrambi gli incolpati e per l'applicazione di idonee sanzioni a carico degli stessi. Per gli incolpati compariva l'Avv. Magistro la quale si riportava alle memorie in atti insistendo per il proscioglimento di entrambi i prevenuti.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e, ritenuti necessari ulteriori adempimenti istruttori, rinviava la discussione del procedimento all'udienza del 23 febbraio 2026 disponendo:

- la testimonianza del tesserato F. R. in ordine all'entità ed alla natura degli emolumenti a lui corrisposti nella stagione 2023/24 dalla SSD Manzoni Sport;
- l'esibizione da parte del medesimo tesserato e della SSD Manzoni Sport delle contabili dei bonifici effettuati dal sodalizio al tesserato nella medesima stagione 2023/24, nonché l'esibizione da parte del sodalizio dell'originale del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 01.09.2023 e presente agli atti in fotocopia.

Nel termine assegnato per la produzione documentale pervenivano da parte della difesa del sodalizio le copie di n. 9 contabili di bonifici effettuati in favore del tesserato F. R. nel periodo compreso tra il 25.09.2023 ed il 29.05.2024, nonché la prova della spedizione di un plico a mezzo corriere effettuata in data 18.02.2026 con destinataria la FIPAV: perveniva altresì in allegato alla mail un estratto della



messaggistica whatsapp intercorsa tra il tesserato F. R. ed il Paradies nel periodo sett/dic 2023; successivamente perveniva il plico contenente il contratto di collaborazione di cui all'ordinanza di esibizione recante l'apparente firma in originale del Sig. F. R..

All'udienza del 23.02.2026 comparivano: per la Procura l'Avv. Alessandro Guarnaschelli e per gli incolpati l'Avv. Manuele Magistro, oltre al teste convocato sig. F. R. il quale, a domanda del Tribunale, confermava di aver ricevuto nella stagione 2023/2024 unicamente compensi per le prestazioni fornite da atleta e di aver svolto attività di tecnico solo per un mese, essendo poi finito fuori quadro per non aver seguito i necessari corsi di aggiornamento professionale.

La Procura Federale e l'Avv. Magistro si riportavano alle deduzioni già ampiamente illustrate e concludevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella precedente udienza.

Il Tribunale, all'esito della discussione, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che l'ampia istruttoria espletata, prima nella fase delle indagini e poi nel presente procedimento, abbia consentito di raggiungere la prova in ordine alla sussistenza della responsabilità degli incolpati per i fatti loro ascritti nell'atto di deferimento.

Il sig. Paradies invero è stato deferito per aver dichiarato falsamente di aver corrisposto al tesserato F. R., nella stagione 2023/24, unicamente compensi per l'attività di tecnico svolta dal predetto tesserato in forza di valido (ed unico) contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto in data 01.09.2023 ed acquisito agli atti del procedimento.

L'illecito delineato dalla Procura a carico del sig. Paradies non attiene pertanto alla falsificazione del contratto de quo, tanto più che lo stesso sig. F. R., pur affermando di non aver mai sottoscritto alcun contratto, non ha ritenuto di poter disconoscere la firma ivi apposta; quel che si contesta è la dichiarazione di aver corrisposto unicamente il compenso pattuito per l'attività di tecnico.

Ritiene peraltro il Tribunale che dalla documentazione acquisita al procedimento risulti dimostrato che il tesserato F. R., nella stagione in esame, abbia svolto anche prestazioni da tecnico/istruttore, quelle prestazioni che – secondo la tesi della ssd Manzoni Sport – lui si era impegnato a svolgere a fronte di un compenso annuo pari ad € 6.300,00.

Passando ora a verificare le dichiarazioni rese alla Procura dall'incolpato, ritiene il Tribunale che la falsità delle stesse emerga per tabulas proprio dalla documentazione offerta a sostegno della propria tesi. Le contabili dei bonifici effettuati dal sodalizio al tesserato F. R. nella stagione 2023/24 e depositati in atti a seguito dell'ordinanza istruttoria di questo Tribunale, comprovano infatti



pagamenti mensili per oltre 1.600,00 euro che, moltiplicati per i 9 mesi che vanno da settembre 2023 a maggio 2024, sviluppano un emolumento complessivo pari ad € 14.400,00 (ed anche qualcosa di più visto che gli importi mensili erano invero superiori di poche decine di euro all'importo di 1.600 euro); somma decisamente superiore a quella indicata nel contratto dell'01.09.2023 quale compenso per l'attività di tecnico.

Né appare credibile la giustificazione offerta dalla difesa degli incolpati, secondo la quale i bonifici comprendevano il compenso pattuito ed anche presunti rimborsi *“a piè di lista su base mensile considerando l'enorme distanza dal luogo di residenza che venivano (come specificato nella causale) aggiunti al compenso fisso”*.

Anche a voler prescindere dalle distanze da percorrere, che comunque non giustificerebbero mai rimborsi così onerosi, si evidenzia che il rimborso spese **a piè di lista** (o analitico) è una modalità con cui l'azienda restituisce al dipendente i costi esatti sostenuti per trasferte, purché giustificati da documenti (scontrini, fatture, ricevute) presentati in una nota spese finale; era onere degli incolpati fornire prova rigorosa e certa della natura ed entità delle somme versate al tesserato nel periodo in esame e tale prova risulta essere stata prodotta solo per una parte di quanto corrisposto.

Risulta pertanto dimostrato per tabulas che nella stagione 2023/24 gli incolpati abbiano corrisposto al tesserato tesserato F. R. importi per oltre 14.400,00 euro di cui € 6.300,00 per onorare il contratto di collaborazione tecnica ed il residuo ad altro titolo, non meglio specificato, ma comunque non a titolo di compenso per l'attività di tecnico la cui entità, oltre ad essere contrattualmente determinata, risulta avvalorata da quanto riportato negli estratti del RASD prodotti dalla difesa.

Alla luce di quanto accertato, ritiene il Tribunale che la dichiarazione fatta dal Paradies e cioè il sostenere di aver corrisposto al tesserato F. R. unicamente compensi dovuti per l'attività di tecnico risulti falsa a prescindere dalla natura e dalla causale dei maggiori importi corrisposti rispetto a quelli dovuti per patto espresso a fronte delle richieste prestazioni di tecnico/istruttore.

Così accertata la responsabilità disciplinare ascritta all'incolpato e la conseguente responsabilità del sodalizio dal medesimo rappresentato, il Tribunale ritiene equa l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico del sig. Paradies Agostino n.q. di Presidente della SSD Manzoni Sport a r.l. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 4 (quattro) mesi;



- A carico della SSD Manzoni Sport a r.l. in persona del Pres.te p.t. la multa di € 400,00 (quattrocento/00)

Roma, 27 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosi', is written over the printed name.

Affissione all'Albo 04 Marzo 2026